

# Novità legislative per gli Enti di Terzo Settore

Come Associazione *Per gli altri* abbiamo ritenuto importante socializzare buone prassi e soluzioni di casistica, informare i dirigenti degli Enti di Terzo Settore delle scadenze giuridico e amministrative/fiscali soprattutto dopo l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/17).

Obiettivo della newsletter: qualificare i volontari degli Enti di Terzo Settore.

Per iscriversi o cancellarsi dalla newsletter mandare una mail a [redazione@pergialtri.it](mailto:redazione@pergialtri.it)

## SOMMARIO

---

SCADENZIARIO DA SETTEMBRE 2020.....	pag. 2
DECRETO AGOSTO – DL 104 / 2020—PRINCIPALI NOVITA' PER GLI ENTI DI TERZO SETTORE .....	pag. 5
CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE .....	pag. 9
CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO .....	pag. 10
BONUS 110% PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE .....	pag. 11

---



## SCADENZIARIO DA SETTEMBRE 2020:

ENTI	ATTIVITA'	ADEMPIMENTO	RELATIVI ALLA SCA- DENZA	SCADENZA DI PAGA- MENTO	NORMA DI RI- FERIMENTO
ONLUS iscritte nei registri ODV iscritte nei registri regionali APS iscritte nei registri nazionali	Esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale previste dall'art. 5 c. 1 DL 03/07/2017 N. 117	-IVA -Ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati -Trattenute relative a addizionale regionale e comunale -Contributi previdenziali e assistenziali -Premi inail per l'assicurazione obbligatoria	Versamenti che scadono tra 8 marzo e il 31 marzo	<b>50%</b> <b>16/09/2020</b> <b>Oppure</b> <b>4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre</b>  <b>50%</b> <b>In max 24 rate uguali a partire al 16/01/2021</b>	Art 61 DL 18/2020 Art. 127 DI 34/2020  Art 97 DL 104/2020
Federazioni sportive nazionali Enti di promozione sportiva Associazioni e società sportive sia professionistiche che dilettantistiche		-IVA -Ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati -Trattenute relative a addizionale regionale e comunale -Contributi previdenziali e assistenziali -Premi inail per l'assicurazione obbligatoria	Versamenti che scadono tra 8 marzo e il 31 maggio	<b>50%</b> <b>16/09/2020</b> <b>Oppure</b> <b>4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre</b>  <b>50%</b> <b>In max 24 rate uguali a partire al 16/01/2021</b>	Art. 61 c. 5 DL 18/ 2020 (Cura Italia) e art. 18 c. 8 DL 23 del 08/04/2020 Decreto Liquidità Art. 127 DI 34/2020 Art 97 DL 104/2020
Enti non commerciali Enti del terzo settore Enti religiosi ONLUS iscritte nei registri ODV iscritte nei registri regionali APS iscritte nei registri nazionali	Svolgono attività di interesse generale <b>NON</b> in regime di impresa	Ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati Trattenute relative a addizionale regionale e comunale Contributi previdenziali e assistenziali Premi inail per l'assicurazione obbligatoria	nel mese di aprile nel mese di maggio	<b>50%</b> <b>16/09/2020</b> <b>Oppure</b> <b>4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre</b>  <b>50%</b> <b>In max 24 rate uguali a partire al 16/01/2021</b>	Art. 18 c. 5 DL 08/04/2020 N. 23 Decreto Liquidità  Art. 126 DI 34/2020  Art 97 DL 104/2020

ENTI	ATTIVITA'	ADEMPIMENTO	RELATIVI ALLA SCADENZA	SCADENZA DI PAGAMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Tutti gli enti non commerciali	Che svolgono anche <b>attività commerciale</b> in modo non prevalente	-IVA -Ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati -Trattenute relative a addizionale regionale e comunale -Contributi previdenziali e assistenziali -Premi inail per l'assicurazione obbligatoria	nel mese di aprile nel mese di maggio  CONDIZIONE: -diminuzione fatturato di marzo 2020 di almeno il 33% del fatturato di marzo 2019 -diminuzione fatturato di aprile 2020 di almeno il 33% del fatturato di aprile 2019	<b>50%</b> <b>16/09/2020</b> Oppure <b>4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre</b>  <b>50%</b> <b>In max 24 rate uguali a partire al 16/01/2021</b>	Art. 126 DL 34/2020  Art 97 DL 104/2020
ONLUS iscritte nei registri ODV iscritte nei registri regionali APS iscritte nei registri nazionali		BILANCIO	Che scade nel periodo emergenziale	31 OTTOBRE 2020	Art 35 c. 3 DL 18/2020 Cura Italia
Federazioni sportive nazionali Enti di promozione sportiva Associazioni e società sportive sia professionistiche che dilettantistiche		Pagamento canoni di concessione e locazione relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali	Canoni da marzo al 30 giugno	31 luglio 2020 o in 4 rate a partire dal 31 luglio	Art 216 DL 34/2020

ENTI	ATTIVITA'	ADEMPIMENTO	RELATIVI ALLA SCADENZA	SCADENZA DI PAGAMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Tutti gli enti		MODELLO EAS ESTEROMETRO INTRASTAT LIPE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE		DA PRESENTARE TUTTI IL 30 GIUGNO	Art. 62 DL 18/2020 Cura Italia
TUTTI GLI ENTI		Avvisi bonari e rate da avvisi bonari	Che scadono dal 8 marzo e il 19 maggio 2020	16 settembre	Art 144 DL 34/2020
TUTI GLI ENTI		Cartelle di pagamento accertamenti esecutivi, avvisi inps di addebito, accertamento dogane	Che scadono dal 8 marzo al 15 ottobre	30 novembre	Art 154 DL 34/2020 Art 99 DL 104/2020
Tutti gli enti		Pagamento imposte da dichiarazione dei redditi	30 giugno 30 luglio con 0.4% in più		
Tutti gli enti		CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI	ISTANZA	7 SETTEMBRE	
Tutti gli enti COMPRESI NELL'ELENCO DELLE ATTIVITA' DELLA CIRCOLARE		CREDITI DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO	ISTANZA	DAL 20 07 2020 AL 30 11 2021	

## DECRETO AGOSTO – DL 104 / 2020—principali novità per ETS

### **Art. 1. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga**

1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.

2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate

### **Art. 2. Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti**

Possibilità per i dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti di accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga di cui all'art 22 del DL Cura Italia, a condizione che nella stagione sportiva 2019/2020 abbiano percepito retribuzioni lorde non superiori al 50.000 euro. Per ogni associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive ad eccezione delle associazioni che abbiano sede nelle regioni più colpite dall'emergenza (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) in cui si potranno chiedere 13 settimane.

## ***Art. 12. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi***

Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a.

## ***Art. 64. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore.***

Estensione a tutti gli enti non commerciali della possibilità di accedere alle risorse del Fondo di garanzia per le PMI come previsto dall'art. 13 del DL liquidità (**articolo 13 Decreto Liquidità**) (Fondo Centrale di Garanzia PMI)

- 1) le PMI che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro, possono attingere al Fondo che garantirà il 100% del finanziamento, **gratuitamente e automaticamente**, permettendo all'Istituto finanziario di erogare la somma senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo di Garanzia stesso. La banca applicherà all'operazione finanziaria un tasso di interesse massimo predefinito; il preammortamento sarà di 24 mesi e la durata massima di 6 anni;
- 2) le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019, la garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.

La modifica del decreto agosto estende l'accesso ai prestiti a tutti gli enti non commerciali, inclusi dei enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti: potranno accedere al credito tenendo conto non solo dei ricavi ma anche di rendite, proventi o entrate, comunque denominate.

### **Art. 78. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo**

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d) .

### **Art. 80. Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura**

Il decreto agosto prevede un'ulteriore finanziamento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali già previsto dal Decreto Rilancio. In particolare, il fondo è destinato al sostegno dei musei e luoghi della cultura, della filiera dell'editoria e al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre a causa dell'emergenza Covid-19. Le modalità di assegnazione delle risorse dovranno essere stabilite con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali.

**Art. 81. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche**

Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Sono escluse dalla disposizione di cui al presente articolo le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

**Art. 96. Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria**

Il primo comma ha incrementato ulteriormente lo stanziamento per il **credito di imposta sugli investimenti pubblicitari**. Il secondo comma, invece, ha incrementato il **credito d'imposta per l'acquisto della carta** effettuato nel 2019 portandolo dall'otto al dieci per cento e provvedendo ad un conseguente incremento dello stanziamento. I successivi articoli intervengono invece in relazione ai **contributi** previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. In particolare, per l'anno 2020 **viene ridotto il rapporto tra copie vendute e copie distribuite** dal 30 al 25 per cento per le testate locali e dal 20 al 15 per cento per le testate nazionali. Ancora, e sempre limitatamente ai contributi relativi al 2020, il comma 5 prevede che **il contributo spettante per il 2020 non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quello percepito per il 2019**, in deroga rispetto ai criteri di calcolo previsti dal comma 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Chiaramente, nell'ipotesi in cui il contributo spettante derivante dall'applicazione dei criteri fosse superiore l'impresa avrà diritto al maggior contributo così come calcolato. Di immediata applicazione, invece, la **deroga alla rendicontazione del pagamento dei costi** per il contributo 2019. Infatti, limitatamente a questo esercizio, il pagamento potrà avvenire entro sessanta giorni dall'incasso del contributo; e i costi sostenuti ma non pagati potranno essere rendicontati anche se non pagati. Successivamente al pagamento, come detto da effettuare entro 60 giorni dall'incasso del contributo, dovrà essere trasmessa al Dipartimento la relazione del revisore dal quale si desuma il pagamento dei costi sui quali è stato calcolato il contributo attraverso strumenti di pagamento tracciabili. Infine, per le cooperative di giornalisti subentrate nella gestione di imprese editoriali assoggettate a procedure concorsuali, è prevista l'**esenzione del requisito di anzianità biennale** prevista dalla lettere a) e delle assunzioni minime previste dalla lettera d) dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.



## **CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:**

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto «*ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore*». E' possibile individuare due categorie di spese:

a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) quelle sostenute per l'acquisto di:

i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a)); ii. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b)); iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d)); iv. dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).

### **Opzioni di utilizzo dei crediti d'imposta**

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

☑ in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); ☑ nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa, ☑ entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

***Bisogna fare istanza entro il 7 settembre 2020 in via telematica indicando: - spese sostenute dal 01 01 2020 al mese precedente la presentazione dell'istanza; - spese che si prevede di sostenere fino al 31 12 2020***

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/crediti-imposta-adequamento-ambienti-di-lavoro-e-sanificazione/infogen-crediti-imposta-adequamento-ambienti-di-lavoro-e-sanificazione>

## **CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO:**

**Contribuenti interessati:** Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore

**Attenzione:** La comunicazione può essere inviata dal **20 luglio 2020** al **30 novembre 2021**. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, devono essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Nello stesso periodo è possibile presentare

- una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa. Se l'ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due, per l'altro credito d'imposta resta comunque valida l'ultima comunicazione
- la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulta ceduto. I soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni indicano, nell'apposito campo del modello di comunicazione, il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici riportati [nell'elenco allegato - pdf](#) al provvedimento del 10 luglio 2020. Nel caso in cui il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario in base a quanto comunicato all'Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, la Comunicazione è scartata.

**Ammontare del credito:** l'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al **60%** delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di **80.000 euro**. Il credito d'imposta, fino all'ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

**Cessione del credito:** fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile. Il soggetto beneficiario del credito può utilizzare per la cessione il servizio web dedicato disponibile nell'area autenticata.

La comunicazione della cessione del credito può essere inviata dal 1° ottobre 2020.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/crediti-imposta-adequamento-ambienti-di-lavoro-e-sanificazione/credito-imposta-per-adequamento-degli-ambienti-di-lavoro>

## **BONUS 110% PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE:**

*Il Superbonus è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.*

### **A chi interessa**

*Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:*

*Condomini, persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing", cooperative di abitazione a proprietà indivisa, **Onlus e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche**, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.*

*I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.*

### **Il Superbonus spetta in caso di:**

- *interventi di isolamento termico sugli involucri*
- *sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni*
- *sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.*

*La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.*

*In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25#:~:text=Il%20Superbonus%20%C3%A8%20un'agevolazione,impianti%20fotovoltaici%20o%20delle%20infrastrutture>



[www.pergliatri.it](http://www.pergliatri.it)



[www.cittadinanzasolidaleravenna.it](http://www.cittadinanzasolidaleravenna.it)



[facebook.com/pergliatri](https://facebook.com/pergliatri)



[instagram.com/pergliatricsvravenna](https://instagram.com/pergliatricsvravenna)



[twitter.com/Pergliatri](https://twitter.com/Pergliatri)



canale Youtube: Associazione Per gli altri

## AIUTIAMOCI

Iniziative e raccolte fondi in  
provincia di Ravenna per chi  
lotta contro il coronavirus



0544-401135

392-0836959

346-3560451

[info@pergliatri.it](mailto:info@pergliatri.it)

[www.pergliatri.it](http://www.pergliatri.it)

### **PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:**

*Associazione Per gli altri ODV—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna*

*Via A. Sansovino 57—48124 Ravenna (RA) - c.f. 92039170391*

CI TROVATE AI SEGUENTI NUMERI (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18):

0544 401135 - 392 0836959 - 346 3560451

[info@pergliatri.it](mailto:info@pergliatri.it)—[www.pergliatri.it](http://www.pergliatri.it)